



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BETTAMIO, Nicola DI GIROLAMO, IZZO, PALMIZIO, RAMPONI, SANTINI, SCOTTI e SPEZIALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

Modifica all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
in materia di porto abusivo di coltello

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad intervenire sull'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - in materia di porto abusivo di coltello - modificandola, così da prevedere un inasprimento della pena per chi, senza giustificato motivo, porti con sé strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

L'esigenza di questo tipo di intervento risiede nella volontà di porre rimedio al dilagare di fenomeni, sempre più frequenti, di criminalità connessi al numero crescente di

persone che abusivamente circola con un coltello e lo usa con conseguenze spesso tragiche.

Il disegno di legge in questione prevede un articolo unico che trasforma la fattispecie del porto abusivo di coltello da contravvenzione a delitto vero e proprio, con obbligo di arresto in flagranza di reato e con successiva condanna alla reclusione ed al pagamento di una multa, i cui rispettivi *quantum* risultano aumentati rispetto alla normativa previgente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il trasgressore è punito con l'arresto obbligatorio in flagranza ed è condannato alla pena della reclusione da uno a tre anni e al pagamento della multa da euro 154 a euro 1.549. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena della multa. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive».

